

**OGGETTO: Visite, terapie, prestazioni specialistiche, esami diagnostici.
Riconoscimento congedo straordinario per gravi motivi.**

AL SIGNOR QUESTORE DI

gab.quest.ve@pecps.poliziadistato.it

VENEZIA

Egregio Signor Questore,

con comunicazione al Questore del 24 novembre 2016, questa Segreteria Provinciale segnalava il proprio convincimento in ordine alla errata interpretazione da parte dell'ufficio delle più recenti disposizioni dipartimentali relative alla conversione del congedo ordinario in congedo straordinario per gravi motivi a seguito di effettuazione di **visita, terapia, prestazione specialistica o esame diagnostico**.

La divergenza d'opinioni risiedeva nella constatazione che l'Amministrazione locale restava ancorata a disposizioni e circolari superate da più recenti atti normativi di fonte dipartimentale e, come tale, non concedeva la conversione in congedo straordinario per gravi motivi di giorni di congedo ordinario richiesti da dipendenti al fine di sottoporsi a visita, terapia, prestazione specialistica o esame diagnostico nel caso, e si sottolinea nel caso, la documentazione prodotta non rispondeva ai parametri che necessitavano precedentemente alle circolari n.333.A/9807.F.4/5567/2015 del 24 luglio 2015 e n. 333.A/9807.F.4/2632-2016 del 31 marzo 2016.

Al contrario, se il collega produceva in un secondo momento, a seguito di richiesta dell'Ufficio, una integrazione documentale con indicazioni "più stringenti" in ordine alla prestazione ricevuta, ma a parere di questa O.S. in palese contrasto con le più recenti e innovative disposizioni del Dipartimento emanate "**a tutela del diritto alla privacy del personale, tanto più in quanto si tratta, come noto, di dati ultrasensibili**", egli si vedeva accolta la richiesta.

In data 17 gennaio si svolse un incontro tra la Segreteria Provinciale SILP CGIL e il Questore, in occasione della quale si trattò anche questo particolare aspetto, verificando la possibilità di una condivisa interpretazione che portasse, necessariamente, ad una modifica delle disposizioni interne, fissate con circolare interna nr.1745 del 31 agosto 2015.


A tale incontro, faceva seguito la nota del 13 dicembre 2016 a firma del Questore, con la quale si ribadiva la correttezza del proprio operato e l'adesione alla normativa vigente da parte dell'Ufficio.



Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Segreteria Provinciale di Venezia

Santa Croce 500, 30135 Venezia

3313737023 - 0412715450 - silpvenezia@gmail.com - venezia@silp.cgil.it



Non potendosi pertanto raggiungere quei cambiamenti dell'iter valutativo delle richieste de quo, questa Segreteria provinciale, d'intesa con la Segreteria Nazionale, patrocinava il ricorso al Capo della Polizia di un iscritto al fine di sottoporre al Vertice istituzionale la questione e verificare se il proprio convincimento, assolutamente certo in quanto basato su inequivoca corrispondenza tra l'Amministrazione e il SILP CGIL (ma non solo, ovviamente), trovasse conferma o meno innanzi al Sig. Capo della Polizia.

Ebbene, con provvedimento del 21 aprile 2017, dopo una precisa ricostruzione dei fatti e della normativa vigente "**visto che nel provvedimento impugnato il ricorrente eccepisce un'erronea interpretazione del dato normativo, fondato su una circolare interna della Questura di Venezia**", il ricorso veniva accolto.

Per queste ragioni il SILP CGIL chiede alla S.V. di emanare nuove disposizioni che regolamentino l'istituto, anche a Venezia e provincia, secondo normativa vigente.

In attesa di cortese urgente riscontro, si porgono distinti saluti.

Venezia, 18 maggio 2017

**La Segreteria Provinciale
SILP CGIL Venezia**